

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362 Madia 81

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 81

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362 Madia (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo*) 81

ALLEGATO (*Nuovo testo, elaborato dal comitato ristretto, adottato dalla Commissione*) 89

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. Nuovo testo C. 544 Verini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 82

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca (*Seguito dell'esame e rinvio*) 82

Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza. C. 1363 Galan (*Seguito dell'esame e rinvio*) 83

Istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici. C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero (*Esame e rinvio*) 85

COMITATO RISTRETTO

Martedì 6 agosto 2013.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362 Madia.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11 alle 11.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 agosto 2013. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi-Doria.

La seduta comincia alle 12.

Sull'ordine dei lavori.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone di rinviare l'esame delle proposte di legge n. 576 e n. 611 al termine della seduta odierna, in attesa dell'arrivo del relatore Molea, impegnato in altra attività istituzionale.

La Commissione concorda.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362 Madia.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 luglio 2013.

Manuela GHIZZONI, *presidente e relatore*, illustra un nuovo testo della proposta di legge in esame (*vedi allegato*), elaborato dal Comitato ristretto, che propone di adottare come nuovo testo per il seguito dell'esame.

La Commissione adotta quindi quale nuovo testo per il seguito dell'esame quello elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato*).

Luigi GALLO (M5S) chiede alcuni chiarimenti in merito al valore assegnato alla certificazione rilasciata dall'associazione di categoria, ove esistente, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 2 della proposta di legge in esame.

Manuela GHIZZONI, *presidente e relatore*, precisa che, come concordato fra tutte le forze politiche in Comitato ristretto, compreso il gruppo al quale appartiene il collega Gallo, si è convenuto che l'iscrizione negli elenchi è comunque consentita a coloro che siano in possesso di certificazione della qualificazione professionale, rilasciata dalla rispettiva associazione professionale, purché riconosciuta rappresentativa ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, e della legge 14 gennaio 2013, n. 4. Si tratta di una disposizione che tiene conto del fatto che non tutte le professionalità sono rappresentate da associazioni di categoria specifiche, per cui per queste ultime valgono i requisiti che verranno definiti con il decreto interministeriale.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al nuovo testo in esame alle ore 18 di oggi.

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.

Nuovo testo C. 544 Verini.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 luglio 2013.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che si è ancora in attesa dell'espressione dei pareri sul nuovo testo in esame da parte delle Commissioni di merito.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.

C. 1159 Vacca.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 luglio 2013.

Anna ASCANI (PD) ritiene che la proposta di legge in esame vada nella medesima direzione auspicata in materia dal gruppo cui appartiene, poiché si reputa sbagliata – e da cancellare – la disposizione che distingue tra contributi universitari versati dagli studenti in corso e quelli provenienti dagli studenti fuori corso. Precisa infatti che si determina in tal modo un aumento complessivo della contribuzione a carico degli studenti, superando il limite per la contribuzione studentesca del 20 per cento del finanziamento – a favore delle università – erogato a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO). Aggiunge che l'aggravamento della contribuzione a carico degli studenti è riconducibile alla difficile situazione finanziaria in cui si trovano gli atenei italiani, la metà dei quali è a rischio di *default*, scaricando sui suoi fruitori tale situazione finanziaria. Ricorda, a tale proposito, che l'Italia è al terzo posto in Europa per la contribuzione studentesca, ma in una posizione ben peggiore per quanto riguarda i servizi riservati agli studenti, come l'erogazione di borse di studio, limitando grandemente il diritto allo studio. Aggiunge che, personal-

mente, ha frequentato due istituzioni universitarie diverse, a Perugia e a Trento, avendo dovuto purtroppo constatare che in tali strutture erano diversi sia l'entità dei contributi studenteschi sia la qualità dei servizi resi. Considera quindi una misura positiva quella contenuta nel recente decreto-legge n. 69 del 2013, cosiddetto « del fare », che sovvenziona borse di mobilità per il sostegno degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi. Si tratta di una norma molto importante che, però, andrà integrata con altri interventi a favore del settore, a cominciare dal rifinanziamento del FFO, riportandolo almeno al livello di risorse del 2012. Ribadisce peraltro l'esigenza di andare oltre la semplice abrogazione di un articolo, come previsto dalla proposta di legge in esame, auspicando piuttosto una revisione complessiva del sistema di contribuzione studentesca. In questo senso, ritiene necessario procedere a un ciclo di audizioni di tutti i soggetti coinvolti sul tema, in modo tale da acquisire un quadro completo delle rispettive posizioni e definire una riforma sistematica del settore.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) ribadisce che il tema affrontato dalla proposta di legge in esame è condiviso dal gruppo del Partito Democratico, ma nell'ottica sistematica di un contesto più ampio, riferito all'intero sistema universitario. Ritiene quindi necessario svolgere un'analisi completa e dettagliata della situazione esistente e dei problemi ad essa connessi, con uno sguardo rivolto alla prossima legge di stabilità e ai possibili vincoli che verranno introdotti, per evitare che la tutela degli studenti sia ancora più ridotta.

Gianluca BUONANNO (LNA) sottoscrive gli interventi svolti dai colleghi che lo hanno preceduto, condividendo l'esigenza di una maggiore tutela per gli studenti. Appare però necessario evitare di fare di tutta tua l'erba un fascio, distinguendo le situazioni virtuose da quelle di spreco. Per questo, auspica che gli atenei siano indotti a seguire una metodologia adeguata, evitando quel proliferare di univer-

sità *sotto casa*, all'insegna del potenziamento della quantità piuttosto che della qualità.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza.

C. 1363 Galan.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 luglio 2013.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, con riferimento a quanto affermato nella precedente seduta dal collega Gallo, sottolinea come la *ratio* della dichiarazione di monumento nazionale per mezzo di disposizione legislativa – come ci si appresta a fare con la presente proposta di legge – vada ben oltre la disposizione della inalienabilità del bene, peraltro già disposta ai sensi dell'articolo 54 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. E vada anche oltre agli eventuali benefici, anche economici, che derivano dal riconoscimento – ad un determinato bene culturale – dell'interesse nazionale, dal quale discendono anche disposizioni di tutela come previsto dal suddetto Codice. Immobili di grande pregio, quindi, quale la Basilica Palladiana di Vicenza, indipendentemente dall'essere o meno stati dichiarati monumenti nazionali, sono già oggetto di tutela da parte dello Stato per disposizione del Codice.

Pertanto ritiene che il senso della dichiarazione di un bene quale monumento nazionale abbia ragioni di carattere storico, identitario e simbolico, come fu l'attribuzione di monumento nazionale allo scoglio di Quarto, per motivi che ovviamente sono noti a tutti e che attengono alla allora volontà politica di valorizzare un luogo simbolico della storia nazionale. Ricorda, a tale proposito, di avere lei stessa presentato la proposta di legge C.

656 recante la dichiarazione di monumento nazionale del Campo di concentramento di Fossoli, ove gli aspetti di carattere storico, identitario e simbolico sono evidenti. Conclude pertanto invitando i colleghi, prima di esprimersi nel merito della proposta, a sviluppare un ragionamento più ampio sulla opportunità di istituire nuovi monumenti nazionali in Italia alla luce della normativa più recente e degli indirizzi attuali di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico.

Il sottosegretario Marco ROSSI-DORIA, nel ringraziare i deputati della Commissione per il contributo fornito alla discussione della proposta di legge in esame, condivide l'esigenza di riconoscere e valorizzare luoghi e siti, in relazione al significato che essi hanno per una comunità e per la sua storia. Si tratta di veri e propri « doni » per le generazioni future, radici culturali della storia che rappresentano che vanno tutelate e valorizzate.

Umberto D'OTTAVIO (PD) concorda con la collega Ghizzoni, avendo anch'egli presentato una proposta di legge volta a dichiarare monumento nazionale un luogo della Resistenza. È necessario che la Commissione consideri, al di là delle bellezze storico-artistiche di cui è ricco il Paese, quale debba essere il significato da assegnare a tali riconoscimenti, approfittando dell'occasione fornita dall'esame della proposta di legge in discussione.

Celeste COSTANTINO (SEL), riprendendo il significato del termine che il sottosegretario Rossi Doria ha inteso utilizzare, il *dono* che queste realtà rappresentano, aggiunge che si deve trattare di un lascito gratuito e universale dell'arte quale bene comune, con la necessità sì di individuarlo e trasmetterlo, ma di tutelarlo al contempo. Concorde quindi con l'esigenza di aprire una discussione su ciò che è di interesse nazionale, e in che termini, per comprendere quali siano le condizioni per preservare nel tempo e nello spazio il *dono* che questi monumenti rappresentano.

Gianna MALISANI (PD) concorda con i colleghi, considerando stimolante una discussione che evidenzia però l'esigenza di precisare i criteri in base ai quali stabilire le dichiarazioni di monumento nazionale. Aggiunge che appare opportuno verificare come si possa essere propositivi nella valorizzazione di alcuni siti storico-artistici, anche e soprattutto in relazione ai significati da attribuirvi. In questo senso, ritiene necessario individuare il valore identitario di ciascuna realtà storico-artistica, per valorizzarla con idonei strumenti normativi.

Gianluca BUONANNO (LNA) precisa di non aver nulla contro la proposta del presidente Galan, ma ritiene necessario evitare il proliferare di dichiarazioni di monumenti nazionali finalizzate solo all'ottenimento di risorse pubbliche. Aggiunge che in alcuni casi, come per il Colosseo, malgrado lo stanziamento di ingenti risorse private, si attende ancora l'avvio degli interventi previsti, proprio a causa delle lungaggini burocratiche. È necessario quindi sospendere le riflessioni sterili e cominciare ad agire in concreto per il bene del patrimonio artistico del Paese.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, precisa che la presente proposta di legge non comporta l'attribuzione di nuove risorse, le quali sono già assegnate a legislazione vigente per i beni di interesse nazionale segnalati dalle competenti soprintendenze. Ricorda, infine, a proposito di collaborazioni tra pubblico e privato per la tutela e la conservazione dei beni culturali, che esistono esempi virtuosi di buone prassi che andrebbero conosciute e diffuse: tra queste desidera ricordare il generoso sostegno del signor Packard per il recupero degli scavi di Ercolano.

Gianluca BUONANNO (LNA), intervenendo per una ulteriore precisazione, ritiene che vi siano alcuni siti in cui partecipano privati, come appunto Ercolano, che potrebbero essere meglio gestiti. In ogni caso, non ritiene che siti come Pom-

pei rappresentino il fiore all'occhiello del sistema nazionale di tutela e conservazione di beni archeologici.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, prende atto che si tratta di una discussione che appassiona molti colleghi, che ritiene meriti un approfondimento e una pausa di riflessione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici.

C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Bruno MOLEA (SCpI), *relatore*, ricorda che lo sport ha una dimensione multifattoriale, fenomeno di alta spettacolarità, su cui si muovono investimenti ingenti in strutture, tecniche e tecnologie; fenomeno che coinvolge altresì in modo crescente la vita del territorio e delle persone, determinandone il livello di salute, di socialità, di sostenibilità e, altresì, di sviluppo economico. Ricorda che le due proposte di legge all'esame della VII Commissione hanno come obiettivo l'istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici. A tal proposito, ricorda che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca già prevede la possibilità di istituire centri sportivi scolastici e limitatamente alle scuole secondarie, i gruppi sportivi scolastici, disciplinati e soppressi nel secolo scorso, non sono ad oggi previsti nell'ordinamento. Le due proposte di legge, quindi, oltre a regolamentare l'istituzione dei gruppi-centri sportivi scolastici nelle scuole secondarie, estendono la regolamentazione anche alle scuole primarie. Ricorda che l'educazione fisica contemporanea ha avuto la sua culla in Francia; il termine « Educazione fisica » è stato utilizzato, infatti, per la prima volta dal

medico francese Jacques Ballexserd, nel XVIII secolo, nel contesto di una dissertazione sul finalismo della natura, che verteva sullo sviluppo fisico, parte di quello generale: *dissertation sur l'education physique des enfans, depuis leur naissance jusqu'à l'âge de puberté. Ouvrage qui a remporté le Prix le 21 mai 1762, à la Société Hollandoise des Sciences*, ossia dissertazione sull'educazione fisica dei fanciulli, dalla nascita sino alla pubertà. Opera che ha riportato il Premio della Società Olandese delle Scienze il 21 maggio 1762. In Francia, pure, è sorto il primo istituto nazionale per la formazione universitaria, l'« *École de Joinville* », scuola normale di ginnastica fondata nel 1852, oggi INSEP (*Institut national du sport, de l'expertise et de la performance*), con sede a Parigi. Aggiunge che dalla Francia l'insegnamento dell'educazione fisica si è successivamente diffuso dapprima nell'Europa Occidentale e, successivamente nel mondo; emblematico il caso italiano, per l'approdo ad un approccio eclettico, che è diventato attualmente orientamento dominante. Evidenzia quindi che l'insegnamento dell'educazione fisica in Italia fu introdotto nel Regno di Sardegna dalla legge Casati del 1859, al Titolo V, sotto la denominazione di « Ginnastica », obbligatorio per i soli maschi. Successivamente, nel 1878, l'allora Ministro della pubblica istruzione Francesco De Sanctis riordinò la disciplina, rinominandola « Ginnastica educativa ». In particolare, la legge De Sanctis, n. 4442 del 7 luglio 1878 fu la prima, dopo l'Unità d'Italia, a occuparsi interamente della materia. Essa sancì l'obbligatorietà dell'insegnamento della ginnastica educativa anche per le donne, nelle scuole di ogni ordine e grado, elementari, secondarie, normali e magistrali. Precisa che la medesima legge stabilì che i programmi fossero concordati tra Ministro della pubblica istruzione e Ministro della guerra, e che i maestri venissero reclutati tra il personale militare. Sottolinea che la norma in questione, come la precedente legge Casati, risente dell'impronta *militareggiante* propria dei tempi, avendo il fine di sviluppare nei fanciulli il « sentimento

dell'ordine e il coraggio»; a differenza del passato, peraltro, essa introdusse un insegnamento caratterizzato da finalità altamente educative. Aggiunge quindi che nello stesso anno il Ministro della pubblica istruzione, Martini, nominò una commissione, presieduta dal senatore Todaro, per lo studio di un programma di insegnamento dell'educazione fisica. La vera innovazione stava nell'aver sostituito, per la prima volta in maniera ufficiale, le parole « educazione fisica » al termine « ginnastica ». Fu però con la legge 26 dicembre 1909, n. 805, nota come « legge Daneo », che si giunse all'approvazione di una normativa organica sull'educazione fisica in Italia. Con tale legge venne stabilita l'obbligatorietà, per gli alunni, di uno specifico corso di educazione fisica in ogni scuola pubblica, primaria o media, maschile o femminile. Evidenzia quindi che la successiva legge Daneo-Credaro regolerà l'insegnamento dell'educazione fisica sino alla riforma Gentile del 1923. In riferimento a questa, ricorda che Gentile, primo sostenitore dell'unità educativa, riuscì ad infrangere il principio basilare dell'unità pedagogica. Con il regio decreto 15 marzo 1923, n. 684, si istituì l'Ente nazionale per l'educazione fisica (ENEF) e si dispose che « gli alunni di tutte le scuole medie governative e pareggiate dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione compiranno la propria educazione fisica presso le società ginnastiche e sportive all'uopo designate » dall'ENEF. Nacque poi la Scuola superiore di educazione fisica, istituzione che funzionò per circa un biennio e che venne a sua volta rimpiazzata dalla « Regia Accademia Fascista di educazione fisica e giovanile di Roma », avente personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare. Precisa quindi che la legge Rava-Daneo-Credaro nel 1910 accolse le istanze della Commissione Todaro e dei Congressi pedagogici di inizio secolo, istituendo l'insegnamento dell'educazione fisica.

Sottolinea quindi che nel sistema italiano dell'istruzione per un secolo, dal 1910 al 2010, è stata insegnata tale materia. Il nuovo termine della disciplina, dal

1° settembre 2010, è quello di « Scienze motorie e sportive », coerentemente con la denominazione degli istituti universitari che provvedono alla formazione scientifica, tecnica e professionale degli operatori. Sottolinea, comunque, che in tutto il resto del mondo si adotta il termine « educazione fisica »; sebbene sia più una questione di forma, che di sostanza, la denominazione della disciplina è un argomento ancora aperto in Italia, basti pensare che nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, pubblicate il 4 settembre 2012, si è ritornati alla denominazione dell'ambito disciplinare quale « educazione fisica ». Per quanto riguarda il quadro normativo, ricorda che, con circolare n. 154555 del 19 ottobre 1950, erano stati costituiti gruppi sportivi scolastici che venivano soppressi con circolare del 5 agosto 1975, n. 222. Il progetto di legge n. 576 ricorda che con circolare n. 466 del 31 luglio 1997, il Ministero della pubblica istruzione aveva previsto la possibilità, in ogni scuola, primaria e secondaria di primo e secondo grado, di costituire associazioni sportive scolastiche alle quali potevano aderire anche scuole limitrofe. Con le linee guida emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 4 agosto 2009, è stato quindi riconosciuto che lo sport è uno degli strumenti più efficaci per aiutare i giovani ad affrontare situazioni che ne favoriscano la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica. Lo sport, infatti, richiede alla persona di mettersi in gioco in modo totale e lo stimola a trovare gli strumenti e le strategie per affrontare e superare le proprie difficoltà. Evidenzia che con le linee guida si vuole avviare la riorganizzazione delle attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Uno dei punti cruciali di tale progetto era la possibilità, per le scuole secondarie, di istituire i centri sportivi scolastici, ossia strutture organizzate all'interno della scuola e finalizzate all'organizzazione della educazione fisica. I soggetti principali di tale forma associativa erano: il docente di educazione

fisica e gli studenti che in maniera del tutto volontaria partecipavano alle attività proposte. La costituzione dei centri, pur essendo libera, avrebbe costituito condizione per l'accesso ai fondi necessari per le ore di avviamento alla pratica sportiva, fino ad un massimo di 6 ore settimanali, aggiuntive rispetto a quelle curricolari. Rileva quindi che anche negli anni scolastici successivi le risorse finanziarie destinate a retribuire le attività complementari di educazione fisica sono state assegnate sulla base dell'effettiva attivazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva e non dell'effettiva costituzione dei centri. Più recentemente il MIUR, con circolare protocollo n. 845 del 6 febbraio 2013 – applicativa dell'intesa del 30 gennaio 2013, siglata tra lo stesso MIUR e le organizzazioni sindacali – ha previsto che, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, ad essere subordinata alla costituzione dei Centri sportivi scolastici previsti dalle Linee Guida del 2009 è la partecipazione delle scuole secondarie di primo e di secondo grado ai Giochi Sportivi Studenteschi – organizzati dal MIUR, con la collaborazione del CONI, del Comitato italiano paralimpico (CIP), delle Federazioni sportive e degli enti locali –, fermo restando che attività di avviamento alla pratica sportiva possono essere comunque svolte anche dalle istituzioni scolastiche che non adottano questa formula associativa. A questo proposito, tiene ad evidenziare che non vi è alcun riferimento, nell'atto indicato, al settore delle associazioni e degli enti della promozione sportiva, che rappresentano invece un altro importante strumento di promozione dello sport in Italia.

Nel merito delle proposte di legge, ricorda che l'articolo 1 delle proposte di legge in esame istituisce l'Unione, quale associazione sportiva « studentesca », ai sensi della proposta n. 576, o « scolastica », secondo quanto previsto dalla proposta n. 611, il cui obiettivo è quello di organizzare e sviluppare la pratica sportiva nella scuola. In particolare il progetto di legge n. 576 prevede, inoltre, che l'Unione fa parte della Federazione inter-

nazionale dello sport scolastico, è organizzata su base regionale e territoriale e la sua sede ufficiale è a Roma, presso il MIUR. Gli articoli 2 delle proposte di legge disciplinano invece la materia di affiliazione all'Unione dei gruppi/centri sportivi scolastici degli istituti di istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado. In particolare, il progetto di legge n. 576 dispone che sono affiliati all'Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici (UN-GSS), che ne organizza l'attività extracurricolare, i gruppi sportivi scolastici degli istituti statali, mentre possono affiliarsi i gruppi sportivi scolastici degli istituti non statali: il riferimento letterale è, dunque agli istituti paritari e a quelli non paritari. La proposta di legge n. 611 dispone, invece, che sono affiliati all'Unione nazionale dei centri sportivi scolastici (UCSS), che ne organizza l'attività, i centri sportivi scolastici degli istituti statali e di quelli paritari, i quali, in base all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, costituiscono il sistema nazionale di istruzione. All'articolo 3 di entrambe le proposte di legge viene trattata la disciplina delle attività dell'Unione, affidata ad uno statuto e ad un regolamento che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. La proposta di legge n. 576 prevede che la gestione delle attività dell'Unione è affidata ad una agenzia apposita. Gli articoli 4 e 5 delle proposte di legge in esame disciplinano quindi l'Organizzazione dell'Unione e dei gruppi/centri sportivi scolastici, di cui all'articolo 6 della proposta n. 576.

Evidenzia che vi sono delle differenze tra le due proposte di legge in esame. L'articolo 4, della proposta di legge n. 576 prevede che lo statuto fissa gli obiettivi, la composizione e l'organizzazione dei gruppi sportivi scolastici e dell'Unione, mentre l'articolo 4 del progetto di legge n. 611 affida allo statuto solo gli obiettivi e l'organizzazione dei centri sportivi e non dell'Unione. Lo scopo è quello dell'integrazione, ossia di garantire a tutti gli studenti, anche quelli disabili, la possibilità di praticare attività sportiva. Gli arti-

coli 5 di entrambe le proposte di legge prevedono poi che il regolamento stabilisce le regole per consentire un'ordinata e uniforme attività sportiva su tutto il territorio nazionale. Il progetto di legge n. 576 prevede sin da ora che il regolamento fissa in «almeno un pomeriggio infrasettimanale» il tempo da dedicare alla pratica dello sport. Evidenzia in particolare che, secondo l'articolo 5 della proposta di legge n. 611, il regolamento dovrà garantire «le massime trasparenza e collaborazione tra gli istituti scolastici e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca». L'articolo 6 del progetto di legge n. 576 stabilisce invece che è la stessa organizzazione dell'Unione a prestare tale garanzia, mentre il successivo articolo 7 della medesima proposta di legge prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, linee guida per garantire la diffusione dell'educazione e della pratica sportiva nelle scuole. Aggiunge quindi che l'articolo 8 della proposta di legge n. 576, come l'articolo 6 di quella n. 611, recano norme transitorie che prevedono che in sede di prima attuazione della legge, l'Unione è gestita da un organismo – «comitato» secondo la proposta di legge n. 576 e «commissione», per la n. 611 – composto da 5 docenti – di «educazione fisica» nella proposta n. 576, di «scienze motorie» in quella n. 611 – o dirigenti scolastici con esperienza nel settore sportivo, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale organismo decade quando vengono costituiti gli organi dell'Unione. Precisa quindi che nella proposta di legge n. 611 si prevede che la commissione elegge, nel proprio ambito, il presidente e che ai membri della stessa non spettano compensi, ad eccezione del rimborso delle spese sostenute, autorizzate e documentate.

Ricorda altresì che il progetto di legge n. 576 reca una disposizione transitoria relativa all'attività dell'Unione che, nei primi due anni è finalizzata, in particolare, a promuovere il coinvolgimento dei docenti di educazione fisica e dei dirigenti scolastici. L'articolo 7 del progetto di legge n. 611 prevede quindi l'avvio in via sperimentale, nel primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge e per un biennio, di progetti di coordinamento dell'attività sportiva scolastica, individuati dal MIUR, eventualmente attraverso opportune intese con il CONI e con le federazioni sportive nazionali. I progetti – che si svolgono in ogni regione – sono volti a realizzare attività sportive che coinvolgano anche gli studenti disabili. L'articolo 9 del progetto di legge n. 576 quantifica in 15 milioni di euro l'onere derivante dallo svolgimento della pratica sportiva. Si prevede, altresì un onere, non quantificato, derivante dall'obbligo di insegnamento dei docenti «previsto dalla presente legge». Per la copertura finanziaria si fa riferimento, in entrambi i casi, ad una riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2013, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al MIUR. La proposta di legge n. 611 prevede invece che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, allo scopo, si utilizzano gli stanziamenti previsti a legislazione vigente a livello statale e regionale.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

ALLEGATO

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali (C. 362 Madia).

**NUOVO TESTO, ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO,
ADOTTATO DALLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Nella parte prima del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

« ART. 9-bis. – (*Professioni dei beni culturali*). – 1. Gli interventi di tutela, di vigilanza e ispezione e di protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale, nonché degli operatori delle altre professioni già regolamentate ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 129 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è inserito il seguente:

« ART. 129-bis. – (*Elenchi delle professioni dei beni culturali*). – 1. Sono istituiti

presso il Ministero elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali, storici dell'arte in possesso dei requisiti individuati ai sensi del comma 2.

2. Il Ministro, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, in conformità e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e d'intesa con le rispettive associazioni professionali, individuate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, e della legge 14 gennaio 2013, n. 4, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché le modalità per la loro tenuta in collaborazione con le predette associazioni professionali. L'iscrizione negli elenchi è comunque consentita a coloro che siano in possesso di certificazione della qualificazione professionale, rilasciata dalla rispet-

tiva associazione professionale, purché riconosciuta rappresentativa ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, e della legge 14 gennaio 2013, n. 4. ».

2. Per i restauratori di beni culturali e per i collaboratori restauratori di beni culturali resta fermo quanto disposto dall'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.